



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
COORDINAMENTO AREA QUARTA

Servizio Politiche dell'istruzione, della formazione professionale e dell'università

All'Agenzia regionale Molise Lavoro
agenzia@pec.moliselavoro.it

Ai Centri per l'impiego di
- Campobasso
cpi.campobasso@pec.moliselavoro.it

- Isernia
cpi.isernia@pec.moliselavoro.it

- Termoli
cpi.termoli@pec.moliselavoro.it

Al Servizio Politiche per l'Occupazione
Regione Molise

Agli organismi di formazione accreditati nel Sistema regionale

Circolare n. 1/2025

Oggetto: PNRR Programma Garanzia Occupabilità dei lavoratori (GOL)- Presa in carico utenti di cittadinanza italiana e straniera presso i Centri per l'impiego e verifica assolvimento obbligo scolastico

Il Programma di Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si rivolge ai:

- 1- Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;**
- 2- Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro:** disoccupati percettori di Naspi o Dis-Coll
- 3- Beneficiari di sostegno al reddito;**
- 4- Lavoratori fragili o vulnerabili:** giovani Neet (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
- 5- Disoccupati senza sostegno al reddito:** disoccupati da almeno 6 mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l'attività o con redditi molto bassi;
- 6- Lavoratori con redditi molto bassi (cd. working poor):** il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo è inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

Per l'accesso ai percorsi di formazione professionale relativi ai cluster 2 Aggiornamento (Upskilling) e 3 Riqualficazione (Reskilling), è indispensabile che l'utenza tutta - non solo straniera - abbia assolto l'obbligo scolastico.



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
COORDINAMENTO AREA QUARTA

Servizio Politiche dell'istruzione, della formazione professionale e dell'università

L'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione - che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione - può essere assolto:

- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;
- nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale. L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.

L'assolvimento del diritto-dovere e il conseguimento dei relativi titoli di studio si realizza anche attraverso periodi di alternanza scuola-lavoro, e, a partire dal 15° anno di età, può essere svolto attraverso un contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015.

Il sistema complessivo dell'istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa a livello nazionale, in un apposito Repertorio, di figure professionali sia per i percorsi di durata triennale (22 qualifiche) che quadriennale (21 diplomi), a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali.

A beneficio dei destinatari della presente, si riporta di seguito una tabella che riproduce schematicamente l'evoluzione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico in Italia.

Data di nascita	Obbligo formativo
Nati fino al 31 dicembre 1951	Licenza di quinta elementare o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 14 anni
Nati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1984	Licenza di scuola media inferiore o frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 15 anni
Nati dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1992	Ammissione al 2° anno di scuola media superiore o frequenza di 9 anni di studio al compimento dei 15 anni
Nati dal 1° gennaio 1993	Ammissione al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado o di un percorso di formazione professionale o frequenza di 10 anni di studio, sino al compimento dei 18 anni

Tabella 1



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
COORDINAMENTO AREA QUARTA

Servizio Politiche dell'istruzione, della formazione professionale e dell'università

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 ha istituito l'**European Qualification Framework (EQF)** con l'obiettivo "di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale".

L'Accordo reso in Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 - rep. Atti n. 252 - in particolare l'Allegato B) approva il quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente ed è il seguente:

Livello EQF	Tipologia di qualificazione
1	Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
2	Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
3	Attestato di qualifica di operatore professionale
4	Diploma professionale di tecnico
	Diploma liceale
	Diploma di istruzione tecnica
	Diploma di istruzione professionale
5	Certificato di specializzazione tecnica superiore
	Diploma di tecnico superiore
	Laurea
	Diploma Accademico di I livello
6	Laurea Magistrale
	Diploma Accademico di II livello
	Master universitario di I livello
	Diploma Accademico di specializzazione (I)
7	Diploma di perfezionamento o master (I)
	Dottorato di ricerca
	Diploma accademico di formazione alla ricerca
	Diploma di specializzazione
8	Master universitario di II livello
	Diploma Accademico di specializzazione (II)
	Diploma di perfezionamento o master (II)

Tabella 2

Tutti i percorsi di formazione professionale inseriti nel Catalogo regionale GOL che al termine rilasciano una qualifica professionale presentano un livello EQF pari almeno al 3 - come verificabile dal [Repertorio regionale delle Professioni](#) - il che significa che il requisito d'ingresso per potervi accedere è un livello EQF 2 che - sulla base della tabella sopra riportata corrisponde ad una certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ciò premesso, sarà cura degli operatori dei Centri per l'impiego in fase di presa in carico del soggetto eleggibile a beneficiario GOL verificare:

1 - data di nascita dell'utente beneficiario, avendo cura di riscontrare se lo stesso abbia assolto



l'obbligo scolastico sulla base della Tabella 1 della presente circolare;

2- campo "Prerequisiti" riportato nella rispettiva scheda dell'intervento formativo presente sul portale regionale GOL <https://gol.regione.molise.it/>; laddove il campo non risulti compilato, sarà necessario contattare il soggetto erogatore del percorso formativo.

Va da sé che non è possibile abbinare agli interventi formativi utenti la cui scheda anagrafica riporta la dicitura "nessun titolo di studio" oppure "licenza elementare".

A. CITTADINI DI NAZIONALITÀ STRANIERA

Le Regioni e le Province Autonome hanno sottoscritto, nella seduta del 22 marzo 2023, l'Accordo n. 23/39/CR08/C17, con il quale è stata condivisa l'esigenza di definire regole uniformi, da adottare in tutti i territori, per la disciplina dei requisiti di accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero e che devono dimostrare il livello previsto di conoscenza della lingua italiana.

Allo stato attuale, la Regione Molise non ha recepito tale Accordo ma è in via di definizione l'iter procedimentale.

Tuttavia, chi ha conseguito il titolo di studio all'estero affinché lo stesso possa avere valore legale in Italia deve essere in possesso almeno di Dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo.

La dichiarazione di valore attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello ed è redatta in lingua italiana.

Per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 251/2007, in luogo della dichiarazione di valore, è consentito presentare la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il paese di origine o da un professionista abilitato in Italia.

In assenza di documentazione riguardante il titolo di studio, sono altresì ammesse le certificazioni rilasciate dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) al termine della frequenza dei percorsi di primo livello-primo periodo (corrispondenti al titolo di scuola secondaria di primo grado ovvero di ex licenza media).

Inoltre, i cittadini di nazionalità straniera devono essere in possesso di certificazione di competenza/attestazione linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue.

Ciò posto – in considerazione dell'elevato numero di utenti stranieri che si rivolgono ai Centri per l'impiego territorialmente competenti e stante il mancato recepimento dell'Accordo in CR del 22 marzo 2023 – laddove il possesso del titolo in ingresso non possa essere dimostrato, gli stessi potranno essere abbinati, previa verifica della conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER), fatti salvi i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana, ai percorsi Upskilling e/o Reskilling, la cui attestazione finale può essere esclusivamente l'attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti e/o la certificazione delle competenze.

Gli stessi, pertanto, laddove abbinati ad interventi formativi il cui esito finale è il rilascio di certificazione di qualificazione, non potranno essere ammessi alle prove finali di conseguimento del titolo ma saranno esaminati da commissione interna per idoneità relativa alle unità di competenze



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
COORDINAMENTO AREA QUARTA

Servizio Politiche dell'istruzione, della formazione professionale e dell'università

superate e potranno conseguire esclusivamente una certificazione di competenze.

Tale attestazione potrà essere esibita presso un soggetto accreditato alla formazione professionale nell'ambito di successive prove finali per il conseguimento della qualifica, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del cittadino UE o extra UE.

Laddove, il cittadino straniero dimostri di essere iscritto presso un **CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) per il conseguimento del percorso di primo livello e riesca ad ottenere rispettiva certificazione entro il termine dell'intervento formativo GOL cui pure è iscritto, lo stesso potrà essere ammesso alla prova finale per il conseguimento della certificazione di qualificazione.**

Resta inteso che i cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

B. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Tutti i minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno (dunque anche se privi di permesso di soggiorno) e dal possesso di documentazione anagrafica.

Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell'obbligo) e la formazione professionale.

Ai minori stranieri non accompagnati (d'ora in avanti MSNA) si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

I MSNA che non siano in grado di dimostrare con adeguata documentazione di avere assolto l'obbligo di istruzione nel Paese d'origine devono essere iscritti:

- nella scuola secondaria di primo o secondo grado;
- o, dopo il compimento dei 16 anni, nei CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per Adulti), dove potranno conseguire la licenza media eventualmente dopo un primo corso di alfabetizzazione.

Ai fini dell'iscrizione nei corsi di formazione professionale, il minore deve dimostrare di aver assolto l'obbligo scolastico. In alcuni casi, è consentita l'iscrizione nei corsi di formazione professionale anche di MSNA che non possano dimostrare di aver assolto l'obbligo scolastico nel Paese d'origine né in Italia, a condizione che stiano frequentando un percorso scolastico finalizzato al conseguimento della licenza media (in genere presso un CPIA).

Nel restare a disposizione per ulteriori informazioni, si invitano i destinatari della presente ad applicare detta circolare.

IL DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO
dott. Vincenzo ROSSI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82*